

REGIONE PIEMONTE
**ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE**



Parchi e riserve
Astigiani

PROGETTO ESECUTIVO Il Invito

per la valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo.

Dal Fiume Al Mare IL PERCORSI DEL PARCO ASTIGIANO

Beneficiario: Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane

Progettista: Geom. Mancuso Salvatore
Piazza Cattedrale n. 12, Asti

**PRESCRIZIONI PER IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**LOTTO 2
(Opere Edili)**

*CUP: F28G12000400002
CIG: X0E0C75263*

**SCRITTURA PRIVATA
CONTENENTE CONTRATTO D'APPALTO**

(cliccare sul numero di pagina per aprire l'articolo corrispondente)

- Art. 1 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 – Importo del contratto
- Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 – Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti
- Art. 5 – Condizioni di appalto
- Art. 6 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili
- Art. 7 – Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
- Art. 8 – Indicazione delle persone che possono riscuotere
- Art. 9 – Rappresentante tecnico dell'appaltatore

TITOLO 2 –

ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO 4

- Art. 10 – Adempimenti antimafia
- Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 12 – Disciplina del subappalto
- Art. 13 – Cauzione definitiva
- Art. 14 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa

TITOLO 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 15 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 16 – Programma dei lavori
- Art. 17 – Varianti
- Art. 18 – Consegna e inizio dei lavori – Penali
- Art. 19 – Consegna frazionata
- Art. 20 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali
- Art. 21 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
- Art. 22 – Proroghe
- Art. 23 – Eccezioni dell'appaltatore
- Art. 24 – Prezzi di elenco
- Art. 25 – Revisione prezzi e prezzo chiuso
- Art. 26 – Liquidazione dei corrispettivi
- Art. 27 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 28 – Proprietà degli oggetti trovati

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 – Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 30 – Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
- Art. 31 – Controlli dell'amministrazione
- Art. 32 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 33 – Definizione delle controversie
- Art. 34 – Elezione di domicilio
- Art. 35 – Richiamo per quanto non previsto

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
(Redatto conformemente all'art. 43, comma 1 – regolamento generale D.P.R. 207/2010)

Contratto di appalto per lavori di

PROGETTO ESECUTIVO II Invito
per la valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo.

Lotto 2 (Opere Edili)

Ente appaltante: Ente di Gestione delle Aree protette Astigiane
Provincia Asti
Comune Asti

Numero di repertorio:

Ditta appaltatrice:

Importo a base d'asta:

Ribasso in %:

Ribasso in €:

Importo netto dei lavori appaltati:

Le parti

Il sig. nato il a residente a
via/piazza n con codice fiscale
n.....
nella sua qualità di direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane
con sede in via/piazza n partita IVA
n.....

di seguito denominato "amministrazione",

il sig. nato il a residente a
via/piazza n con codice fiscale e
n.....
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:
con sede
in via/piazza n.....

partita IVA n.
di seguito denominato "appaltatore", comparenti della cui identità personale io rogante sono
personalmente certo

Premesso che

- con determina dirigenziale n. in data è stato approvato il progetto esecutivo per "**Valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo**" Lotto 2 (Opere Edili) all'interno dei fabbricati a destinazione "**Ostello**" uno ubicato in Rocchetta Tanaro, loc. Valbenenta, uno nel Comune di Vinchio, dell'importo di €.....di cuiper i lavori a base d'asta, € per oneri relativi alla sicurezza e non soggetti al ribasso ed € per le somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del n. in data sono stati affidati all'impresa per l'importo netto di € oltre l'IVA, a seguito del ribasso del ... %, pari a € e per oneri relativi alla sicurezza e non soggetti al ribasso €, i lavori in oggetto;

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quante segue:

TITOLO 1 – DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

- L'amministrazione affida in appalto all'appaltatore, che dichiara di assumerlo con l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendone la gestione a proprio rischio, i lavori di **“Valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo” Lotto 2 (Opere Edili) all'interno dei fabbricati a destinazione “Ostello” uno ubicato in Rocchetta Tanaro, loc. Valbenenta, uno nel Comune di Vinchio**, da eseguire sull'area sopra descritta nelle premesse secondo gli elaborati del progetto esecutivo.

Il computo metrico estimativo, le analisi dei prezzi ed ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori sono considerati atti estranei al contratto.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo netto complessivo presunto del contratto ammonta ad euro tale importo è dovuto alla somma di euro..... relativa alla parte depurata del ribasso di gara del% e all'importo relativo all'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di euro non soggetto ad alcun tipo di ribasso.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. L.vo n. 81/2008 s.m.i., i costi relativi alla sicurezza sul lavoro con riferimento al presente appalto ammontano ad euro 614,55...(diconsi euro ...seicentodiciassette/55) e sono specificatamente indicati nel quadro economico dell'intervento, allegato al presente contratto.

Non sarà inoltre soggetto a ribasso l'importo relativo all'incidenza per la manodopera di cui al quadro economico.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto viene stipulato interamente “a corpo” ai sensi degli articoli dell' art.43, comma 6 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni che interverranno in corso d'opera, qualora esse siano ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132del D.lgs. 163/2006.

Qualora l'ENTE, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Art. 4 – Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti

L'appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero di LL.PP. approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, sia il regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 207/10 di seguito chiamato regolamento, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali (UNI-Normal), sia la normativa tecnica redatta dal CNR dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, e dalle Commissioni tecniche NORMAL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. Dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1986, nella successiva circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 gennaio 1987. Per quanto concerne il miglioramento della sicurezza e delle salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.L. 09 aprile 2008 n. 81 e le successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta esecuzione.

Art. 5 – Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori di cui all'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto (Designazione sommaria delle opere – Oggetto dell'Appalto) l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato l'area interessata ai lavori e di avere accertato le condizioni sia del sito che delle aree adiacenti.
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto;
- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;
- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte con le più aggiornate tecniche d'intervento.

Art. 6 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1- Opere Edili (generali o speciali).

Ai sensi dell'articolo 72, 73, e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella di cui all'art 1 del capitolato speciale di appalto quale parte integrante e sostanziale. Queste parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al presente contratto.

Art. 7 – Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo:

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione, dipendente dal contratto di appalto, saranno consegnate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 8 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati presso il domicilio legale di cui all'art. 7. Ai sensi dell'art. 3 del capitolato generale la persona riconosciuta dall'amministrazione ed autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere, e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, la cui designazione risulta dagli atti allegati al contratto, sono le seguenti: La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovrà essere notificata tempestivamente all'amministrazione. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere dall'appaltatore.

Art. 9 – Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma delle disposizioni dell'art. 6 comma 2 del capitolato generale l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato con rappresentanza da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

TITOLO 2 – ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 10 – Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, nessuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in (*autocertificazione relativamente ad ognuno dei soggetti interessati di cui all'art. 17, comma 3 del regolamento di qualificazione*), rilasciato da..... in data e che si allega al presente contratto.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto

Conformemente a quanto prescritto prevista dall'art. 18, comma 2, legge 55/1990 il contratto non può essere ceduto, pena la nullità. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere ed i lavori previsti dal contratto.

Art. 12 – Disciplina del subappalto

L'appaltatore, in osservanza dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, può incorporare e subappaltare tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria esse appartengano, alle seguenti condizioni:

1. è vietato, ai sensi all'articolo 7, comma 1, lettera f), legge n. 166 del 2002, il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 20 % dell'importo totale dei lavori in appalto;
2. è vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
3. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente indicati nel bando o nel capitolato speciale d'appalto possono essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa specifica autorizzazione dell'amministrazione, alle seguenti condizioni:

1. l'appaltatore deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. l'appaltatore deve provvedere al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la amministrazione almeno 20 giorni prima della data d'inizio delle lavorazioni subappaltate; deve anche depositare una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, di società di imprese o di consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
3. l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la amministrazione deve trasmettere la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
4. non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e le successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, nei casi in cui l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre all'amministrazione la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta inteso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'amministrazione in seguito ad una richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, una copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

In relazione a quanto predisposto dal bando, l'amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 13 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale pari al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della cauzione provvisoria di cui sopra è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l'importo della garanzia fidejussoria di cui sopra è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa, ed in particolare all'art. 129 della Legge n° 163/2006 e successive modificazioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 D.Lgs. 163/06 e sue mm. e ii.) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato tramite stati di avanzamento, pari al 50% dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da un istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

(specificare l'istituto di credito o la società assicurativa)

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 14 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un istituto assicurativo autorizzato alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro (importo pari al 5% della somma assicurata per i rischi – minimo 500 mila euro, massimo 5 milioni di euro).

L'appaltatore è obbligato con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, alla stipula una polizza per responsabilità civile verso terzi, di durata decennale, a copertura dei rischi verso terzi per rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale di € 500.000,00 (art. 129.c.2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'appaltatore prima del pagamento della rata di saldo deve stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato di collaudo (art. 141 c.9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma è sostituita da una polizza che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il testo della polizza deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione del Committente.

La copertura assicurativa di cui sopra deve essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore del Committente, deve essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data del Certificato di collaudo e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e deve risultare conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004.

TITOLO 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) *il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;*
- b) *il Capitolato speciale comprese le tabelle allegare allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;*
- c) *Il Computo Metrico Estimativo*
- d) *Il quadro di Incidenza della Manodopera*
- e) *l'elenco dei prezzi unitari;*

f) *Il Quadro Economico dell'intervento*

g) *Le prescrizioni per il capitolato speciale d'appalto ed i DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.*

h) *tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi.*

i) *il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;*

j) *le polizze di garanzia;*

Art. 16 – Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante l'apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve le palesi illogicità o le indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione conformemente all'art. 45, comma 10, del regolamento generale.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'amministrazione, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'amministrazione;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta e di funzionamento degli impianti, nonché per collaudi parziali o specifici;
- e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al d.lgs 81/2008
- f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori dovranno essere comunque eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dall'amministrazione ed integrante il progetto esecutivo.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 8, si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

Art. 17 – Varianti

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'appalto (n.145/2000) e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori previsti nel contratto (art. 161, D.P.R. 207/10) se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 c.c.). È in facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili, introdotte arbitrariamente

dall'Appaltatore, anche se le stesse implicano una diminuzione dell'importo contrattuale. Resta salva la facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto (art. 161, D.P.R. 207/10).

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia se richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, previo consenso scritto del Direttore dei lavori, sia se disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio e, purché sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, non potrà considerarsi variante (art. 132 comma 3 D.lgs.163/2006 e s.m.i.) e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

Art. 18 – Consegna e inizio dei lavori – Penali

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito alla loro consegna, risultante da un apposito verbale.

È facoltà dell'amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente questo termine è facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto e d'incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave ed accertata negligenza.

L'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nell'inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00.

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 40 giorni si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 136 del D.lgs.163/2006.

Art. 19 – Consegna frazionata

Non è prevista consegna frazionata

Art. 20 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 40 (quaranta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n°207/2010. Ove sia stato contrattualmente redatto un programma dei lavori, la penalità verrà calcolata, in funzione dei ritardi accumulati per ogni tempo contrattuale parziale (25%, 50%, 75%) riferendosi allo stato di avanzamento dei lavori più prossimo alle singole scadenze e valutando l'importo dei lavori che l'appaltatore avrebbe dovuto eseguire come disposto dall'art. "Programma dei lavori" del presente capitolato.

Art. 21 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe della data di ultimazione dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/10.

Nei periodi di sospensione saranno a carico dell'appaltatore gli oneri specificati nell'art. 14 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto.

Art. 22 – Proroghe

L'appaltatore, come previsto dal capitolato generale, può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori per ritardi dovuti a cause a lui non riconducibili. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro **d i e c i** giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato sopravvenuta mancanza del direttore tecnico, l'appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di giorni 7.

Art. 23 – Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché, tale norma ha lo scopo di non esporre l'amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 24 – Prezzi di elenco

I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta sull'importo dei lavori, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, risultano dall'elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) per i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili del mestiere, compresi gli oneri per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni specie;
- c) per i noleggi: ogni spesa per fornire a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti all'impiego;
 - d) per i lavori: tutte le spese per le opere provvisoriale, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi compenso per gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi, diminuiti del ribasso d'asta s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.

Art. 25 – Revisione prezzi e prezzo chiuso

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Nei casi in cui, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 – Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante l'emissione di un certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e degli oneri comprensivi la quota relativa alla sicurezza, raggiungeranno, al netto delle ritenute di legge, un importo non inferiore ad euro **15.000 (quindicimila)** entro i 30 (massimo 45 gg.) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori dovrà redigere la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emetterà, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. L'amministrazione provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (massimo 30 gg.) giorni, mediante emissione di un mandato di pagamento con l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con un apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmessa al responsabile del procedimento. Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva sarà soggetta alle verifiche di collaudo e della regolare esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.

3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 5, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

I termini di pagamento saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 5, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione dei lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

Art. 27– Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione potrà effettuare operazioni di collaudo parziale o di verifica finalizzate al controllo sulla piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati di progetto, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 28 – Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all'amministrazione la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'amministrazione. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte;

b) la richiesta al direttore dei lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere che sarà attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, compresi i ponteggi e le palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private;

d) la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di

prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

g) le responsabilità sulla non rispondenza delle opere e delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle progettate o previste dal capitolato speciale;

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un campione di lavorazione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, al fine di ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle stesse;

n) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti ai fini della sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di locali idonei all'uso di ufficio del personale di direzione lavori e di assistenza, arredati, illuminati e provvisti di un armadio chiudibile a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con il divieto specifico di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, come previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con un ordine di servizio, prima della chiusura del cantiere, del richiesto quantitativo del materiale usato nel corso dei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi; il tutto, da liquidare in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla amministrazione (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 30 – Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. Inoltre sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla

documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni della Circolare del Ministero delle Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E Imposta di bollo – artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante il pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'amministrazione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulta minore di quello originariamente previsto, l'amministrazione rilascerà un'apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 31 – Controlli dell'amministrazione

L'amministrazione, conformemente all'art. 45, comma 1, lettera g) del regolamento generale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel regolamento generale e nel D.Lgs.vo 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento

Responsabile dei lavori

Coordinatore sicurezza fase esecuzione : geom. Mancuso Salvatore, Asti, piazza Cattedrale n. 12

Direttore dei lavori : geom. Mancuso Salvatore, Asti, piazza Cattedrale n. 12

Direttore operativo

Assistente di cantiere.

I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione nel corso dei lavori non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto dell'appaltatore, né alcuna preclusione per l'amministrazione.

Art. 32 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

1) L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante la spedizione di una lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

2) frode nell'esecuzione dei lavori;

3) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

4) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

5) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

6) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

7) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

8) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

10) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006;

11) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;

12) nei casi previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;

13) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto.

14) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal

15) casellario informatico ai sensi dell'art. 135 comma 1 bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

16) costituisce condizione risolutiva l'esito negativo della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

17) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.vo 81/08 o ai piani di sicurezza. Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

a) L'appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento dell'atto di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto.

b) L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

4) In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

5) Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione sarà trasmessa all'appaltatore tramite un ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'amministrazione si svolgerà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio, o di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l'ulteriore azione dell'amministrazione, avverranno nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

– l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

– l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

– l'eventuale maggiore onere per la amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto sarà altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definito dall'articolo 132, comma 6, del D.Lgs.vo. 163 del 2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 33– Definizione delle controversie

Tutte le controversie, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, intervenute, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, tra l'amministrazione e l'appaltatore e derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 comma 1 del D.Lgs.vo. 163 del 2006, sono deferite al tribunale di Asti.

Articolo 34 – Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente:

Ente di gestione delle Aree Protette Astigiane

L'Appaltatore:

Art. 35 – Richiamo per quanto non previsto

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore; in particolare al capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 14 cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore

L'amministrazione